

Codice A1409A

D.D. 11 dicembre 2019, n. 868

Piano regionale di selezione genetica degli ovini per la resistenza alla scrapie classica. Accertamento della somma di Euro 210,00 sul cap. 27675/19 dell'entrata ed impegno della somma di Euro 210,00 sul cap.176024/19 da liquidare ad allevatori piemontesi a titolo di indennizzo spettante per la macellazione di ovini in applicazione delle misure imposte dal Piano.

Con D.D. n. 428 del 20/7/2016 è stato adottato il “Piano Regionale di selezione genetica degli ovini per la resistenza alla scrapie classica” presentato dalla Regione Piemonte congiuntamente alla Regione Valle d’Aosta e che ha ottenuto l’approvazione della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari del Ministero della Salute, comunicata con prot. 17139 del 18/7/2016.

Suddetto Piano regionale si conforma ai criteri ed alle modalità descritti negli allegati I, II, III del D.M. 25 novembre 2015 e si basa, per raggiungere l’obiettivo di eradicare la scrapie classica, sulla selezione della linea maschile attraverso la genotipizzazione e sulla successiva disseminazione regolamentata dei riproduttori resistenti.

Dato atto che l’art. 4 comma 2 del succitato Decreto ministeriale ha espressamente previsto che tutti gli animali, obbligatoriamente macellati nell’ambito delle attività di cui al Piano in parola, siano soggetti ad indennizzi determinati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 al netto degli introiti derivanti dalla macellazione.

Dato altresì atto che con D.D. n. 493 del 18/6/2019 sono stati disposti i criteri e le modalità di erogazione degli indennizzi dovuti agli allevatori soggetti al piano, stabilendo tra l’altro che la relativa istruttoria è eseguita dal Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio che ha l’obbligo di determinare l’indennizzo secondo precise modalità e trasmettere la relativa documentazione al competente Settore regionale entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione presentata dall’allevatore corretta e completa.

Sulla base di quanto sopra l’Asl TO5 ha trasmesso la documentazione relativa all’istanza d’indennizzo del sig. Allioli Valter, proprietario dell’allevamento ovino identificato con cod. aziendale 156TO013, nei confronti del quale l’Asl in parola ha emanato provvedimento di carattere ordinatorio e cautelare ai fini dell’abbattimento di n. 4 ovini presenti nell’allevamento e risultati portatori nella malattia.

Pertanto, presa visione della documentazione trasmessa dal Servizio Veterinario dell’ASL TO5 assunta agli atti con prot. 23690 del 9/12/2019, considerata la completezza e regolarità della stessa, è necessario provvedere all’accertamento ed impegno sui relativi capitoli del bilancio per l’anno corrente della somma dovuta all’allevatore in questione determinata in € 210,00 come risulta dall’allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Considerato che il competente Settore regionale provvederà a rendicontare alla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari – Ufficio I, i dati relativi agli indennizzi effettivamente anticipati dall’Amministrazione Regionale ai sensi della L.218/88 ed a richiederne il ristoro;

atteso che la Ragioneria Generale dello Stato – IGESPES dispone il versamento di quanto rendicontato, su richiesta della Direzione Generale del Ministero della Salute di cui sopra, sul cap. 2700 del Bilancio dello Stato, di pertinenza del Ministero Economia e Finanze;

dato atto del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41”, così come integrato e corretto dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014, in particolare viste le disposizioni del del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.,

tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell’articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i che dispone che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.

considerato che l’accertamento non è già stato assunto con precedenti provvedimenti ed attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 165/2001;
visto il D.Lgs 118 del 23/6/2011;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;
viste le D.D. n.428 del 20/7/2016 e n. 493 del 18/6/2019;
viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario“ del D.Lgs. 23/6/2011 n. 118;
vista la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

vista la D.G.R. n.1-8566 del 22/3/2019 Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs.118/2011 s.m.i. ;

vista la D.G.R. n.31-8894 del 6/5/2019 Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Finanziamento statale destinato all’indennizzo degli allevatori per abbattimento di animali in ambito di prevenzione veterinaria.

determina

di accertare la somma complessiva di € 210,00 sul cap. 27675/19, dell’entrata del bilancio regionale, (cod. versante 298156 - Dipartimento della Ragioneria Generale-IGESPES-Uff.VIII);

TRANSAZIONE ELEMENTARE

Conto finanziario E.2.01.01.01.014 “Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale”

TRANSAZIONE EUROPEA - 2 altre entrate

RICORRENTE: 2 Entrate non ricorrenti

PERIMETRO SANITARIO: 2 Entrate della Gestione sanitaria della Regione;

di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma complessiva di € 210,00 sul cap. 176024/19 da liquidare a titolo di indennizzo al sig. Allioli Valter (cod. Benef.355652), proprietario dell'allevamento ovino identificato con cod. aziendale 156TO013, per aver macellato gli animali delle specie ovina elencati nell'allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, in ottemperanza alle misure di prevenzione finalizzate all'incremento della prevalenza dell'allele di resistenza alla scrapie

TRANSAZIONE ELEMENTARE

conto finanziario U.1.04.03.99.999- Trasferimenti correnti a altre imprese.

COFOG 07.2 - Servizi non ospedalieri

TRANSAZIONE EUROPEA : 8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea

RICORRENTE : 3 Spese ricorrenti

PERIMETRO SANITARIO: 4 Spese della Gestione sanitaria della Regione

di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione;

di dare atto che si tratta di spesa non soggetta agli obblighi di tracciabilità disposti dalla L. 136/2010.

L'indennizzo dovrà essere accreditato a mezzo bonifico bancario.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Gianfranco Corgiat Loia

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Monica Morello